SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

Ministero della difesa

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagaladi e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bagaladi (Reggio Calabria), gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Ritenuto che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Bagaladi, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 apri le 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagaladi (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Bagaladi (Reggio Calabria), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

- dr.ssa Isabella Alberti - prefetto;
- dr. Leonardo Guerrieri - viceprefetto aggiunto;
- dr. Vito Laino - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2012
Interno, registro n. 3, foglio n. 64

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Bagaladi (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di indagini delle forze dell'ordine, il capo dell'amministrazione, nel gennaio 2011, è stato destinatario di una informazione di garanzia, emessa dalla locale Procura della Repubblica, per aver intrattenuto rapporti con un giovane esponente di una cosca malavitosa reggina.

Secondo le risultanze di prove tecniche, il capo della citata cosca, al quale è stato tra l'altro addebitato di ostacolare il libero esercizio del diritto di voto in occasione di competizioni elettorali, durante la campagna per le elezioni che si sono poi svolte nel marzo del 2010, mostrava interesse alle candidature relative al comune di Bagaladi.

Infatti, per due volte, riceveva nella propria abitazione un congiunto del candidato sindaco e anche altre persone, che si recavano da lui per ottenerne il relativo sostegno, fungendo quindi da collettore di interessi politici ed elettorali del territorio.

Le elezioni della primavera 2010 sono risultate caratterizzate, in quel comune, dall'assenza di una vera competizione politica, in quanto era stata presentata una sola lista, guidata dal predetto candidato, che è stato eletto sindaco per il superamento del quorum elettorale.

Tenuto conto dei menzionati elementi, il prefetto di Reggio Calabria, con proprio decreto n. 1606/2011 in data 3 giugno 2011, in seguito prorogato con decreto n. 2581/2011 del 1° settembre 2011, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nell'attività amministrativa.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, le cui risultanze sono state esaminate nella riunione di coordinamento delle forze di polizia svoltasi alla presenza del Procuratore della Repubblica, nel corso della quale è stato espresso l'avviso concorde circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di rigore prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il prefetto di Reggio Calabria, con l'allegata nota in data 12 gennaio 2012, che costituisce parte integrante della presente relazione, ha pertanto formulato la relativa proposta per aver riscontrato concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori dell'ente con la criminalità organizzata locale e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Le vicende che hanno dato avvio alla procedura ispettiva si collocano in un contesto ambientale reso particolarmente difficile dalla radicata presenza di `ndrine agguerrite ed egemoni che operano in forte relazione tra loro, attive nel traffico di stupefacenti e con capacità pervasiva nella gestione delle amministrazioni comunali.

Non a caso, nell'area grecanica, sono oggetto di provvedimenti dissolutori, per la riscontrata presenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata, due amministrazioni contermini al comune di Bagaladi, con cui l'ente condivideva le possibilità di sviluppo economico e talune scelte amministrative, sostanziate in accordi di programma e protocolli d'intesa.

Secondo quanto emerge anche da specifiche vicende processuali, alcuni amministratori comunali e membri dell'apparato burocratico sono collegati, per parentele, contiguità o per frequentazioni, con esponenti della locale consorteria mafiosa, retta da stretti congiunti del vertice della cosca, attualmente detenuto.

Tra gli amministratori, due assessori ed un consigliere hanno rapporti familiari, anche stretti, con persone ritenute contigue ad esponenti criminali e lo stesso primo cittadino è legato da rapporti di parentela con un ex dipendente comunale, presentatore della lista che lo ha sostenuto nelle elezioni, a sua volta ritenuto contiguo alla citata consorteria mafiosa.

È significativo anche il fatto che un altro congiunto del sindaco, sottoscrittore della lista che lo ha sostenuto e che aveva mantenuto i rapporti con il maggiore esponente della locale cosca in occasione della campagna elettorale del 2010, dopo la conclusione dei lavori della commissione di indagine sia stato aggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere, durante un'operazione denominata Reale 4-Ippocrate.

Da quanto risulta dalle indagini, alla difficile realtà che caratterizza la vita dell'ente, si è accompagnata una carente attività deliberativa da parte della giunta e del consiglio comunale, i cui componenti non hanno efficacemente adempiuto ai compiti che sono istituzionalmente chiamati a svolgere in qualità di rappresentanti della collettività, con il fine di correggere le inefficienze e le disfunzioni dell'apparato comunale.

In particolare, un'adeguata attività regolamentare avrebbe potuto impedire che gli interessi della criminalità organizzata prevalessero rispetto alle esigenze dell'ente.

L'assenza di atti dei vertici politici tesi a ripristinare la legalità concretizza, di fatto, quella situazione di tolleranza, che è indicativa del condizionamento.

Emblematica in tal senso è stata la gestione dell'economato, effettuata in violazione di leggi e regolamenti, specie sotto il profilo della riferibilità della spesa, cui è stata data idonea regolamentazione solo dopo l'insediamento della commissione d'indagine.

L'amministrazione attuale risente anche delle scelte, cui si è conformata, che erano state effettuate dalla precedente compagine, con particolare riferimento all'organizzazione burocratica in cui sono state registrate significative criticità, che hanno contribuito ad accrescere il disordine amministrativo, lasciando spazio all'infiltrazione mafiosa.

Il sindaco pro-tempore, nel maggio del 2007, con propria disposizione, aveva fatto convergere all'area finanziaria le funzioni relative al monitoraggio e alla ricognizione dei terreni comunali, alla manutenzione del patrimonio, alle utenze di acqua potabile nonché agli adempimenti relativi alle entrate patrimoniali comunali, anche se tutto il settore faceva originariamente capo all'area tecnica, secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

L'amministrazione del patrimonio immobiliare ha quindi continuato a far capo al responsabile della predetta area finanziaria, congiunto del sindaco, la cui presenza dopo il collocamento a riposo del 31 dicembre 2010 è stata garantita fino al 30 giugno 2011, in virtù di un contratto di collaborazione a tempo determinato.

Emblematico è stato il comportamento dell'attuale amministrazione che non ha inciso sul citato assetto organizzativo fino all'11 luglio 2011, quando, solo ad accesso ispettivo già disposto, ha riportato nell'ambito dell'area tecnica le funzioni riguardanti il settore tecnico-manutentivo e la gestione del patrimonio.

La commissione di indagine, nell'esame dell'attività gestionale, ha riscontrato palesi illegittimità in ordine alle procedure di pagamento relative all'attività di manutenzione del patrimonio immobiliare, che sono risultate prive di atti d'impegno e di liquidazione, nonché carenti delle verifiche richieste dalla legge.

Assume particolare valenza, inoltre, la circostanza che alcuni dei pagamenti illegittimi sono stati effettuati in favore di personaggi ritenuti affiliati alla cosca dominante bagaladese.

In materia di reclutamento del personale, sono state rinvenute anomalie nell'utilizzazione di un dipendente di un comune vicino a Bagaladi.

Il sostanziale immobilismo nel contrastare l'abusivismo edilizio si è concretizzato nell'insufficiente azione di accertamento delle illegalità e nella carenza di procedure finalizzate all'esecuzione delle ordinanze emesse, mentre è indicativo di anomale cointeressenze il fatto che non risultino ottemperate un'ordinanza di demolizione riguardante un'opera di proprietà di un parente di un consigliere comunale, ritenuto contiguo alla cosca dominante nella zona, ed un'altra riguardante un bene di un ex dipendente comunale, con pregiudizi per associazione di tipo mafioso.

Rappresenta una palese anomalia anche la circostanza che, a Bagaladi, negli anni 2010-2011, non sono state elevate contravvenzioni al codice della strada.

Ulteriori aspetti che denotano, in modo univoco, come l'amministrazione comunale sia di fatto venuta meno ai propri doveri d'impulso, controllo e vigilanza sono anche rinvenibili dal resoconto dell'attività ispettiva svolta nel settore tributario - contabile.

Per quanto riguarda la riscossione della TARSU è stata riscontrata una difformità tra gli importi riportati in bilancio e quelli risultanti dalle determine dirigenziali, nonché sostanziali imprecisioni circa i dati relativi alle effettive riscossioni da parte dell'ente.

Quanto ai canoni per il servizio idrico, dalla documentazione esaminata emerge una sostanziale inattività dell'ente che non ha mai emesso ingiunzioni finalizzate ad attivare la procedura esecutiva nei confronti dei soggetti morosi, limitandosi al distacco di alcune forniture e all'invio di solleciti di pagamento.

È significativo, a tal proposito, che tra i contribuenti morosi figurano anche soggetti vicini ad ambienti criminali, dipendenti comunali, amministratori e loro parenti.

Analoga situazione si riscontra nella mancata riscossione dei proventi derivanti dal consistente patrimonio immobiliare del comune di Bagaladi, costituito da un rilevante numero di cespiti, tra cui figurano alloggi, impianti sportivi e terreni.

A fronte di tale ricchezza, tuttavia, l'ente non è riuscito a ricavare introiti adeguati, causando un depauperamento delle risorse, già esigue.

Infatti, a seguito della verifica circa la destinazione di alcune unità immobiliari ad uso abitativo, è emerso che, in qualche caso, gli alloggi sono stati assegnati, in passato, a parenti di amministratori o a soggetti controindicati e che l'attuale amministrazione non ha ritenuto di intervenire nei rapporti in essere. Peraltro, il più delle volte gli assegnatari risultano morosi nel pagamento dei canoni di locazione.

Una situazione simile di morosità si rinviene per l'affitto di un terreno comunale da parte di un soggetto divenuto, successivamente, acquirente del bene. La compravendita è avvenuta eludendo la normativa di settore ed in data anteriore a quella in cui si è perfezionata la procedura di acquisizione dell'immobile da parte del comune.

E' stata, inoltre, venduta una superficie maggiore rispetto a quella ammissibile, ai sensi del regolamento sulle alienazioni dei beni immobili, in assenza del richiesto parere circa la congruità del prezzo.

Le criticità evidenziate risultano ancor più gravi se si considera che il consiglio comunale, con delibera del maggio 2011, nell'approvare il rendiconto 2010, ha riscontrato problemi di liquidità, causati dal sistematico ricorso alle anticipazioni di cassa e dalla presenza di consistenti residui attivi e passivi, oltreché di un disavanzo, nella gestione delle competenze.

Ciò ha determinato una situazione di squilibrio finanziario, che impedisce all'ente di affrontare con regolarità gli impegni assunti.

Dal quattro complessivo sopra delineato emerge come il conti di Bagaladi, a fronte di situazioni pregiudizievoli, sintomatiche di inefficienze gestionali, non ha adottato adeguati provvedimenti correttivi delle gravi disfunzioni esistenti, circostanza che evidenzia, significativamente, la mancanza di volontà del comune di operare secondo criteri di buona amministrazione.

A ciò si aggiungono le marcate criticità ambientali che connotano il territorio comunale, le quali avrebbero, invece, richiesto un elevato livello di vigilanza ed impulso, la cui assenza ha favorito l'infiltrazione criminale.

Significativa, in tal senso, risulta la vicenda dei contributi elargiti a due società sportive che gestiscono un campo sportivo ed un centro sportivo polivalente, di cui l'amministrazione comunale è titolare. Le due società, destinatarie di contributi da parte del comune, erogati direttamente dall'apparato burocratico, in assenza di delibero consiliari o di giunta, si caratterizzano per la rilevante presenza, tra i membri e i vertici societari, di soggetti vicini alla criminalità organizzata.

Il contesto politico ambientale che emerge dai fatti in precedenza richiamati delinea una situazione di permeabilità a condizionamenti esterni dell'ente, con pregiudizio della funzionalità amministrativa e degli interessi della collettività, per la presenza di elementi che impanano sulla complessiva conduzione del comune che, per le ridotte dimensioni demografiche, non può essere connotato da rilevanti attività economico finanziarie.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Bagaladi (Reggio Calabria) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio territoriale del Governo
– Organo Esecutivo di Sicurezza –

Prot. nr. 82/2012/Segr.Sic. 12 Gennaio 2012
Allegato 1

Al Sig. Ministro dell'Interno
R O M A

OGGETTO **Amministrazione comunale di BAGALADI – Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267**

Con decreto nr. 17102/128/69(37)/Ris Ufficio V – Affari Territoriali del 14 aprile 2011, lo scrivente è stato delegato ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del D. L. nr. 629/1982, convertito dalla legge nr. 726/1982 ed integrato dalla legge nr. 486/1988, nei confronti del Comune di BAGALADI, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento di quell'Amministrazione.

La Commissione d'indagine, all'uopo nominata con d. p. nr. 1606/2011/ Segr.Sic. del 3 giugno 2011, prorogato con d. p. nr. 2581/2011/Segr.Sic. del 1° settembre 2011, ha rassegnato la propria dettagliata relazione.

L'attuale Consiglio comunale è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, che hanno determinato l'elezione a Sindaco di Federico Pasquale CURATOLA, ...O M I S S I S..., con 612 voti di preferenza, esponente dell'unica lista civica presentata, denominata "Progetto comune per Bagaladi", con orientamento politico di centro sinistra.

Il 27 gennaio 2011, la Compagnia dei Carabinieri di Melito Porto Salvo ha notificato al Sindaco CURATOLA l'invito per la presentazione di persona sottoposta alle indagini e contestuale informazione di garanzia, emesso dalla locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia -, nell'ambito del proc. pen. nr. ...O M I S S I S.... Lo stesso risultava, infatti, indagato per il delitto di ...O M I S S I S... per questioni intercorse ...O M I S S I S... Nel contesto dell'attività investigati

va esperita dal Comando Provinciale dei Carabinieri era emerso, tra l'altro, che ...O M I S S I S..., si era interessato della candidatura di CURATOLA, come risulta da attività tecnica svolta, ricevendo in due occasioni ...O M I S S I S..., nella propria abitazione, che funzionava come centro di potere politico–elettorale per l'intera provincia di Reggio Calabria, dove si recavano varie persone con il precipuo scopo di richiedergli l'appoggio elettorale.

Peraltro, riguardo alle succitate elezioni amministrative, ...O M I S S I S ... aveva pure sottolineato che si sono svolte in assenza dell'usuale contesa democratica tra le parti in lizza; la lista capeggiata dall'attuale Sindaco, infatti, ha conseguito la vittoria poiché è stato superato il *quorum* necessario a validare la tornata elettorale. Risulta, infatti, che al termine fissato per il deposito delle liste, a causa di disaccordi politici e della mancanza del numero minimo di candidati previsto dalla legge, nessun'altra parte politica ha presentato liste di candidati. Al riguardo, giova rammentare che la precedente legislatura, rinnovata nel 2006, si era conclusa in seguito all'improvvisa ...O M I S S I S... dell'attuale e che tale prematura e drammatica scomparsa aveva molto turbato la cittadinanza ed il mondo politico locale.

Detta situazione, attesa la specificità del contesto ambientale, ha indotto lo scrivente, acquisito il parere del C.P.O.S.P., nella riunione tecnica di coordinamento del 10 marzo 2011, a richiedere delega ad esercitare il potere di accesso nel Comune in argomento, per verificare se la situazione delineata si riverberasse sull'attività amministrativa dell'Ente, incidendo sulla funzionalità dello stesso e sul buon andamento dell'amministrazione.

Il Comune di BAGALADI è situato sul versante jonico della provincia di Reggio Calabria, nella c. d. "area grecanica" ed ha una popolazione anagrafica di 1.132 abitanti. Il suo territorio ricade interamente all'interno dell'Aspromonte ed è situato ad un'altitudine di 440 metri s.l.m., confina con i Comuni di Roccaforte del Greco, Montebello Jonico, San Lorenzo, Cardeto e Reggio Calabria. La popolazione è in lento decremento come conseguenza dell'abbandono delle aree rurali da parte delle giovani

generazioni, il reddito medio delle famiglie ...O M I S S I S...; alto è il tasso di disoccupazione.

Sul territorio di BAGALADI, così come sul confinante Comune di SAN LORENZO, è attiva la consorteria mafiosa denominata "PAVIGLIANITI", già facente ...O M I S S I S..., retta attualmente dai fratelli ...O M I S S I S... vantano forti legami con altre cosche che operano nella provincia di Reggio Calabria, in particolare ...O M I S S I S..., con le quali hanno gestito ingenti traffici di stupefacenti.

L'analisi complessiva sotto il profilo criminale di quel territorio e delle sue dinamiche fa ritenere che ci sia un interesse ...O M I S S I S ... verso le amministrazioni comunali di quell'ambito territoriale; ne è prova lo scioglimento dei comuni ...O M I S S I S....

In particolare, la Commissione d'indagine ha sottolineato alcune vicende processuali dalle quali emerge l'esistenza di collegamenti tra "personaggi" del territorio di BAGALADI, per qualche verso ...O M I S S I S ..., e le cosche della zona jonica reggina; segnatamente, la posizione di un ...O M I S S I S..., coinvolto in un procedimento penale per aver favorito la latitanza ...O M I S S I S..., capo cosca dell'omonima famiglia ...O M I S S I S...; ancora, nell'ambito dell'operazione ...O M I S S I S... nella primavera del 2010, nonché la posizione dello stesso Sindaco CURATOLA. Inoltre, la presenza, ...O M I S S I S..., sembra rafforzare l'assunto sopra esposto.

A tale ultimo riguardo giova evidenziare che ...O M I S S I S..., per frequentazioni e per vincoli parentali, ...O M I S S I S..., pensionatosi il 31 dicembre 2010, ed assunto con contratto di collaborazione a termine fino ...O M I S S I S ..., scaduto e non rinnovato. ...O M I S S I S....

In esito ad una dettagliata e puntuale disamina dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che qui si richiama ...O M I S S I S ..., la Commissione d'indagine ha evidenziato le sfaccettature del rapporto intercorrente tra ...O M I S S I S... a ridosso delle elezioni amministrative del 2010, ma anche ...O M I S S I S....

Altra circostanza evidenziata dall'Organo ispettivo a conferma dei lega-

mi ...O M I S S I S... è quella emersa dall'analisi della documentazione riguardante le elezioni del 2010: presentatore della lista ...O M I S S I S....

L'indagine ha riguardato l'andamento gestionale dell'Amministrazione comunale; è stato rilevato che l'attività posta in essere nel periodo di riferimento non è stata ...O M I S S I S... è pure quella posta in essere dall'apparato comunale. La Commissione ha sottolineato che alcuni soggetti, ...O M I S S I S... per l'Ente, non hanno pagato la TARSU e, in alcuni casi, non hanno corrisposto il canone di fitto ...O M I S S I S... o, addirittura, ...O M I S S I S....

Scarsa è risultata l'attività di vigilanza, ...O M I S S I S...; nell'ambito del contrasto all'abusivismo edilizio, risultano emanate ordinanze di demolizione, non ottemperate. Tra i destinatari di dette ordinanze non eseguite figura ...O M I S S I S....

Per quanto riguarda ancora l'incarico conferito ...O M I S S I S..., è stato rilevato dall'Organo ispettivo che esso è in contrasto con l'art.25 della Legge 724/94 e con l'art. 34 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici.

L'Organo ispettivo ha verificato che l'attività di manutenzione del patrimonio immobiliare è stata attribuita alle competenze ...O M I S S I S... ed ha riscontrato ...O M I S S I S... in quanto prive di atti d'impegno o di liquidazione o delle verifiche previste dalla legge; emblematica la dichiarazione fatta al riguardo ...O M I S S I S....

Singolare è apparsa la procedura riguardante ...O M I S S I S..., che ha asseritamente prestato attività nel Comune ...O M I S S I S... ed è stato perciò retribuito, in virtù di un documento autorizzatorio ...O M I S S I S....

Per quanto riguarda, poi, la situazione finanziaria dell'Ente, la Commissione ha esaminato l'ultimo rendiconto, approvato con delibera del Consiglio comunale del ...O M I S S I S..., oltre alla presenza di consistenti ...O M I S S I S... nella gestione delle competenze; ciò ha determinato uno ...O M I S S I S ... finanziario che impedisce all'Ente di affrontare con regolarità gli impegni assunti.

Criticità sono state pure riscontrate nell'esame dell'attività diretta alla ri-

scossione dei tributi: gli importi della TARSU approvati ...O M I S S I S..., mentre non sono state poste in essere iniziative finalizzate ad attivare le procedure esecutive nei confronti dei cittadini morosi nel pagamento ...O M I S S I S....

Anche la gestione dello economato è risultata effettuata ...O M I S S I S... sotto il profilo della riferibilità della spesa; nondimeno, ...O M I S S I S..., la Giunta Municipale ha approvato un nuovo regolamento del servizio economato ed è stato nominato un nuovo economo.

Per quanto attiene al patrimonio comunale, la cui gestione ...O M I S S I S..., la Commissione ha constatato che è costituito da un gran numero di cespiti, che, tuttavia, non danno all'Ente un reddito significativo (alloggi in centro urbano, alloggi popolari, impianti sportivi, terreni); ...O M I S S I S..., anche se risalente a precedenti amministrazioni, concludendo che esistono numerosi rapporti di parentela tra ...O M I S S I S..., né sulla permanenza dei requisiti, che molti sono i soggetti morosi nei pagamenti dei canoni.

Particolare rilievo è stato dato ad una ...O M I S S I S... conclusasi nel periodo dell'indagine; è emerso che, in spregio al vigente "regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili", la compravendita è stata effettuata senza che ...O M I S S I S... della procedura di acquisizione dell'immobile da parte del Comune e ...O M I S S I S..., mentre non risultano versati i canoni di fitto da parte dell'acquirente, già affittuario.

Un capitolo della relazione è stato dedicato ai due impianti sportivi di cui risulta essere proprietario il Comune di BAGALADI, nel quale è evidenziato che ...O M I S S I S..., nel gennaio 2010, a carico del bilancio del Comune di BAGALADI, erogata ...O M I S S I S.... senza alcuna delibera di Consiglio comunale o Giunta Municipale; tra i soci risultano numerosi ...O M I S S I S... ed alcuni soggetti d'interesse operativo. Analoga situazione è stata riscontrata per ...O M I S S I S....

L'Associazione sportiva ...O M I S S I S..., che si è pure aggiudicata la concessione per ...O M I S S I S... nella misura del 30% degli incassi ed il rimborso

delle spese sostenute dal Comune; inoltre, dopo la cessazione di attività, avvenuta ...O M I S S I S..., almeno fino alla data del 28 novembre 2011.

Gli esiti degli accertamenti esperiti dalla Commissione d'indagine rafforzano le valutazioni poste a fondamento della richiesta di delega ed i timori che i collegamenti ...O M I S S I S... hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Quanto emerge dalla relazione allegata (all. 1), il contesto criminale di riferimento, le vicende processuali ...O M I S S I S..., la particolare posizione ...O M I S S I S..., sembrano delineare un quadro per niente rassicurante in quanto confermano i collegamenti ...O M I S S I S... conclusione, che sussistono i presupposti per l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 T.U.E.L. nonostante i "buoni propositi" e le "prospettive di risanamento economico" ...O M I S S I S....

Pertanto, come unanimemente ritenuto nella riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi il 10 gennaio scorso con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, emergono elementi obiettivi, concreti e rilevanti di esistenza di collegamenti diretti ed indiretti dell'Amministrazione del Comune di BAGALADI con la criminalità organizzata.

Si ritiene, pertanto, di proporre lo scioglimento del Consiglio comunale di BAGALADI a mente del citato art. 143 e si indica in diciotto mesi la durata del commissariamento, stante il deterioramento delle istituzioni democratiche e la necessità di recidere legami con ambienti criminali e recuperare il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

IL PREFETTO
(Varratta)

12A04870

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Mileto e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mileto (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Ritenuto che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Mileto, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mileto (Vibo Valentia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Mileto (Vibo Valentia), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

- dr. Massimo Mariani - viceprefetto;
- dr.ssa Caterina Minutoli - viceprefetto aggiunto;
- dr. Giovanni Barilà - dirigente di II fascia

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2012
Interno, registro n. 3, foglio n. 63

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Mileto (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di alcune segnalazioni che denunciavano possibili forme di sviamento dell'ente veniva avviata, da parte delle forze di polizia, un'attività di osservazione sull'amministrazione del comune dalla quale emergeva che alcuni dei componenti della giunta e del consiglio avevano assidui rapporti di frequentazione con esponenti della criminalità organizzata.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Vibo Valentia, con decreto del 25 agosto 2011, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Vibo Valentia, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore Distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ha redatto l'allegata relazione in data 25 gennaio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

Viene posto in evidenza come il contesto ambientale sia contraddistinto da diverse opportunità di investimento e, in tale ambito, la criminalità organizzata ha trovato un terreno fertile per l'esercizio delle proprie attività illecite, come rivelato da alcune recenti indagini disposte dalla magistratura che ne hanno accertato le intromissioni nel settore economico commerciale.

E' stato messo in rilievo che componenti della giunta e del consiglio, in particolare il vice sindaco ed il presidente del consiglio e dipendenti del comune di Mileto, alcuni dei quali gravati da precedenti penali e di polizia di particolare rilievo, abbiano forti legami ed assidue frequentazioni con esponenti delle locali consorterie, taluni peraltro di elevato spessore criminale. Tali rapporti consolidatisi nel tempo, hanno reso possibile una gestione dell'ente permeabile agli interessi della criminalità organizzata nonostante l'azione di moralizzazione portata avanti dal primo cittadino, volta all'affermazione dei principi di legalità all'interno del civico consesso.

All'azione intrapresa dal sindaco non hanno fatto seguito concrete iniziative per contrastare un ambiente caratterizzato da contiguità e cointeressi tra politica e criminalità organizzata.

Logiche clientelari ed interessi economici legati ad ambienti criminali avrebbero contraddistinto anche la fase antecedente le consultazioni

elettorali atteso che, come anche emerso nel corso delle audizioni svolte dalla commissione d'indagine, l'individuazione dei componenti dell'organo esecutivo sarebbe avvenuta ancor prima della presentazione delle candidature e non sarebbe invece stata decisa successivamente alla proclamazione del sindaco eletto. Questi, conseguentemente, non avrebbe esercitato il potere di scelta dei componenti della giunta, prerogativa che, sulla base dei principi ispiratori della vigente normativa, è riservata all'organo di vertice.

La relazione della commissione d'indagine ha posto in rilievo generali condizioni di precarietà e carenze funzionali della struttura comunale che, unitamente ad altri aspetti, quali il disordine organizzativo degli uffici e le diffuse, sistematiche irregolarità, nella sia pur limitata attività amministrativa dell'ente, hanno favorito la permeabilità degli organi amministrativi ai condizionamenti criminali.

Caratteri sintomatici dell'incapacità dell'amministrazione locale di far fronte alle ingerenze della criminalità organizzata sono stati messi in evidenza nel settore degli appalti pubblici ove, nel periodo in esame, il responsabile dell'area tecnica ha proceduto a numerosi affidamenti diretti di lavori senza esperire le relative procedure negoziate o indagini comparative che le fonti normative di riferimento richiedono. L'esame dei diversi affidamenti posti in essere ha, peraltro, evidenziato l'assenza di motivi di indifferibilità o urgenza che avrebbero giustificato il ricorso a tali procedure.

Ulteriori, rilevanti elementi della sussistenza di condizionamenti dell'attività amministrativa sono testimoniati dalla circostanza che gran parte dei suddetti affidamenti si sono risolti in favore di due società i cui titolari hanno tra loro rapporto di parentela; il titolare di una delle suddette aziende, contiguo ad una locale cosca, ha inoltre rapporti di affinità con un assessore comunale.

Nel delineato quadro di anomalie, che evidenzia una gestione dell'ente comunale disinvolta e finalizzata a favorire ambienti controindicati, si inserisce anche la complessiva procedura concernente il servizio di fornitura pasti agli alunni della scuola materna, affidato per l'anno scolastico 2009/2010 e nuovamente conferito alla stessa ditta per l'anno successivo. La gara è stata caratterizzata da una serie di irregolarità, concernenti anche le relative forme di pubblicità che hanno ristretto l'ambito di conoscenza da parte degli operatori del settore, con la conseguenza che è stata presentata un'unica offerta formulata dalla stessa ditta che risulterà poi affidatela del servizio. Anche per la procedura d'appalto relativa all'anno scolastico 2011/2012 è stata presentata una sola offerta, parimenti formulata dalla suddetta società; la procedura non si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva essendo stata emessa dalla competente prefettura, nelle more della stipula del contratto, un'informazione atipica ai sensi della normativa antimafia nei confronti dell'aziende in questione.

Anche la ditta alla quale è stato affidato il servizio di pulizia dei locali occupati da uffici giudiziari comunali è stata destinataria, nello scorso mese di novembre, di un'informazione interdittiva antimafia. Tale circostanza conferma come l'amministrazione abbia sistematicamente trascurato di pone in essere adeguate forme di prevenzione e verifica sull'affidabilità degli operatori economici ai quali sono stati affidati appalti di lavori o servizi.

Tali aspetti appaiono ancor più significativi in considerazione della limitata estensione territoriale del comune di Mileto che dovrebbe certamente favorire l'acquisizione di tale tipo di informazioni, anche nei casi in cui non è espressamente richiesto per legge, quantomeno con riferimento alle società operanti in tale ambito territoriale.

Le pressioni della criminalità organizzata sui progetti e sulle opere da realizzarsi da parte del comune sono emerse dall'analisi della vicenda concernente la progettata costruzione di un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi, dalla quale è emerso il fondato sospetto, peraltro diffuso nell'opinione pubblica, che sulla realizzazione di tale sito si siano concentrati gli interessi della criminalità organizzata.

L'organo ispettivo ha messo in rilievo come il marcato controllo sul territorio operato dalle locali cosche giustificherebbe la totale assenza di reazioni da parte della comunità residente nella frazione interessata all'installazione dell'impianto, fortemente dominata da una locale famiglia malavitosa. Depongono in tal senso alcune informazioni pervenute all'organo ispettivo e le dichiarazioni rese da un ex amministratore il quale ha riferito che, nel corso di una seduta del consiglio, un consigliere che si era opposto al progetto della discarica venne messo a tacere, oltre che da altri amministratori comunali, anche da un noto esponente di una locale 'ndrina, presente in aula, già condannato per efferati delitti.

Lo sviamento dell'attività amministrativa è stato altresì posto in evidenza dall'esame dell'*iter* procedimentale concernente la redazione del piano strutturale comunale. Sebbene la relativa istruttoria non si sia ancora conclusa le indagini svolte dalle locali forze di polizia hanno fatto emergere come alcuni componenti dell'amministrazione comunale avrebbero tessuto un accordo, all'insaputa del sindaco, per fare rientrare nel nuovo piano strutturale diversi appezzamenti di terreno, la cui proprietà è riconducibile in parte a locali famiglie malavitose ed in parte agli stessi amministratori locali.

E' inoltre indicativo quanto emerso dall'analisi della procedura relativa alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di un esponente della locale cosca a causa dell'assedio responsabilità del comune.

L'ente locale, in costanza di giudizio pendente, ha sottoscritto, sulla base di una proposta economica formulata dai propri uffici un'apposita transazione, con la quale venivano liquidati il risarcimento dei danni e gli oneri connessi.

La condotta seguita dall'ente locale nel caso di specie ha evidenziato una palese disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe procedure, nelle quali l'amministrazione era giunta alla sottoscrizione di un accordo transattivo soltanto dopo la pubblicazione di sentenze definitive di condanna e con espressa rinuncia delle parti vincitrici agli interessi o alla rivalutazione monetaria.

Una generale condizione di disordine amministrativo e di totale carenza dell'attività di impulso ed indirizzo è stata riscontrata anche nel settore economico - tributario del comune.

La relazione prefettizia ha messo in rilievo che il comune è interessato da una forte evasione tributaria, condizione che ha generato, negli anni, una situazione di criticità a fronte della quale l'ente locale non ha posto in essere un'azione efficace per arginare i fenomeni di evasione ed il recupero dei tributi dovuti.

Le evidenziate inefficienza gestionali denotano la mancanza di volontà dell'ente di operare secondo criteri di buona amministrazione, mentre le marcate criticità ambientali che connotano il territorio comunale avrebbero richiesto un elevato livello dell'attività di vigilanza.

La descritta condizione caratterizza anche la complessiva attività relativa al servizio di gestione idrico integrato.

La relazione prefettizia pone in evidenza che il servizio di gestione, potenziamento ed estensione dell'acquedotto comunale è stato affidato nel 1991, tramite licitazione privata, ad una società che recentemente è stata raggiunta da informazione antimafia atipica.

La convenzione stipulata, oggetto di successive modifiche, prevedeva che la concessionaria cui era affidata la riscossione dei ruoli si obbligava per conto del comune a rimborsare le quote di rateizzazione del debito maturato nei riguardi della società regionale per somministrazione dell'acqua potabile mentre, dall'altro lato, il comune si obbligava a corrispondere alla concessionaria il pagamento a saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica. Tuttavia sebbene nel periodo sottoposto ad indagine sono stati effettuati, a favore della concessionaria, in ragione di quanto previsto dalla convenzione, ripetuti versamenti, non risulta che nel medesimo arco di tempo siano state adottate determinazioni del responsabile dell'area volte all'approvazione di appositi rendiconti e finalizzate ad accertare quanto riscosso dalla concessionaria dai ruoli del servizio idrico.

La mancata riscossione dei canoni del servizio idrico, per il quale le indagini ispettive hanno messo in rilevo che, nel corso degli anni, a fronte di entrate accertate non risultano riscossioni, seppure parziali, attesta in modo significativo l'incapacità dell'ente di operare secondo criteri di efficienza e funzionalità circostanza, peraltro, che ha avvantaggiato la società concessionaria del servizio recentemente raggiunta, come evidenziato, da informazione antimafia atipica.

L'attivazione di adeguate soluzioni per riscuotere quanto spettante, avrebbe consentito al comune di far fronte alla propria esposizione debitoria oltreché di utilizzare le risorse economiche riscosse per investimenti e iniziative in favore della collettività.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto denotano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Mileto che, disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza, hanno compromesso il regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi pubblici.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Mileto (Vibo Valentia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 5 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

PROT. NR. 4/2-2/NC/2012/C.E.S. 25 GENNAIO 2012

All'On. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di MILETO (VV).
Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.94.

L'Amministrazione Comunale di Mileto attualmente in carica è stata eletta alle consultazioni elettorali del 7 giugno 2009.

A seguito di esposti anonimi e apocrifi qui pervenuti, veniva avviato un approfondito monitoraggio sull'attività dell'Amministrazione Comunale .

Dagli accertamenti disposti emergevano numerosi riscontri a quanto segnalato. In particolare,veniva rilevato che alcuni componenti della compagine amministrativa, fra cui il vicesindaco, hanno rapporti di parentela o di frequentazione con esponenti della locale criminalità organizzata; che il presidente del Consiglio comunale è in stretti contratti con il pluripregiudicato Pasquale Pititto, considerato elemento di spicco della cosca Mancuso (consorteria dominante nella 'ndrangheta vibonese); che il sindaco – ritenuto persona estranea a detti ambienti – sarebbe stato indotto, al fine di evitare condizionamenti criminali, a limitare il più possibile l'attività amministrativa, in attesa della fine del mandato e delle prossime consultazioni elettorali; che lo stesso sindaco avrebbe più volte minacciato di dimettersi ma sarebbe stato pressantemente invitato a recedere da tale intento poiché affari di notevole valore economico (soprattutto la realizzazione di una grande discarica di r.s.u.) sarebbero stati di imminente concretizzazione.

Alla luce di quanto sopra , la scrivente, a ciò delegata dal Ministro dell'Interno con decreto n. 17102/128/101(26) del 29 luglio 2011, disponeva l'accesso presso lo stesso Comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/82, convertito dalla legge n. 726/82.

- Le peculiarità del territorio ed il contesto criminale

Preliminarmente appare di interesse evidenziare che la realtà economica del Comune, soprattutto se inquadrata nella cornice provinciale, caratterizzata da una diffusa condizione di fragilità socio-economica, è contraddistinta da un relativo benessere e da diverse opportunità di investimento, incrementate negli ultimi anni dall'affermarsi del turismo religioso, legato alla presenza nella frazione di Paravati della mistica Natuzza Evolo, oggi deceduta, la cui fama ha oltrepassato i confini regionali.

In tale contesto la criminalità locale ha trovato terreno fertile e fonte di sostentamento per il perseguimento delle proprie attività illecite.

Ciò trova riscontro in alcune recenti indagini della Magistratura nei territori limitrofi al centro di Mileto : nell'ultimo quinquennio sono state effettuate numerose attività di natura investigativa che hanno consentito di mettere in risalto intromissioni della locale criminalità nelle pieghe del settore economico-commerciale.

Del resto la presenza della criminalità organizzata non è nuova al territorio: Mileto, infatti, rientra da tempo ed a pieno titolo nel territorio sottoposto all'influenza della cosca dei "MANCUSO" di Limbadi, legata ai "Piromalli-Molè di Gioia Tauro ed a tutta la 'ndrangheta reggina.

Sotto lo storico dominio della cosca dei Mancuso, opera in Mileto e nella limitrofa San Calogero il clan "PITITTO –PROSTRAMO-IANNELLO", originario della frazione di San Giovanni di Mileto, principalmente dedito alla commissione di reati contro il patrimonio. Recenti sequestri di beni hanno consentito di evidenziare i forti legami fra il predetto clan e quelli della Piana di Gioia, che hanno investito in zona grosse somme di denaro, avviando attività imprenditoriali finalizzate al riciclaggio dei proventi delle attività illecite delle consorterie. Non va infine dimenticato come, in data 16.07.2007, proprio nella frazione San Giovanni di Mileto, personale del R.O.S. dell'Arma dei Carabinieri traeva in arresto, all'interno di un bunker, dopo 9 anni di latitanza, il notissimo boss Giuseppe BELLOCCO, esponente di spicco dell'omonimo sodalizio criminale operante nella piana di Gioia Tauro. Se ne deduce la grande naturalezza con cui le cosche della Piana si muovono sul territorio di Mileto.

Altre cosche operanti sul territorio sono quella del clan "GALATI", con centro delle proprie attività nella frazione Comparni e quella della famiglia "MESIANO" della frazione Calabrò (esponenti di questa famiglia furono gli autori, negli anni '90, di un'impressionante serie di rapine sulla A3, che culminò nel 1994 con il famigerato omicidio di Nicholas Green).

Va evidenziato, infine, che il territorio di Mileto, caratterizzato dalla esistenza di una cronica e diffusa violenza, costituisce un humus favorevole alla crescita della criminalità organizzata e, quindi, alle sue tipiche esplicazioni di intimidazione.

- I collegamenti con l'Amministrazione Comunale

Nel quadro sopradescritto, l'analisi svolta sull'andamento dei rapporti tra amministratori e criminalità organizzata ha evidenziato la sussistenza, sotto una pluralità di aspetti, di significative, circostanziate, oggettive e concludenti condizioni e "collegamenti" che vincolano la vita amministrativa dell'ente locale facendola soggiacere a dinamiche riconducibili alle mire espansionistiche delle consorterie criminali gravitanti sul territorio.

Gli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo hanno consentito, infatti, di appurare una fitta rete di parentele dirette e collaterali, di affinità, di contiguità, di connivenze e di assidue frequentazioni di alcuni amministratori comunali in carica con numerosi soggetti gravati da diversi precedenti penali e di polizia, nonché con noti esponenti delle consorterie criminali locali, descritti nella relazione della Commissione.

A) Spiccano, in particolare , le relazioni parentali e/o le frequentazioni di tutti componenti della giunta:

OMISSIS

In una compagine amministrativa caratterizzata nel suo complesso da evidenti legami di carattere parentale o di cointeressenza con la criminalità, si differenzia la figura del Sindaco Varone , giornalista apprezzato in provincia , distintosi per le battaglie civili e di opinione , totalmente estraneo ad ambienti criminali, la cui candidatura viene presentata come candidatura di legalità e di riscatto di un territorio notoriamente difficile. Invero tale, evidente elemento di contrasto appare funzionale ad una precisa strategia in cui il Varone, figura onesta e stimata, è unicamente ed inconsapevolmente un vuoto simbolo di legalità da ostentare all'esterno, quale copertura di un sistema fatto di contiguità e connivenze con le consorterie criminali.

Se, infatti, risulta verosimile che la candidatura sia maturata in chiave di conclamata affermazione della legalità, è anche vero che gli altri componenti di rilievo della maggioranza (Giunta e presidente del Consiglio comunale) sembrano rispondere a una precisa logica di spartizione territoriale e fra cosche, così come evidenziato dalla commissione d'indagine:

OMISSIS

B) E' utile evidenziare, inoltre, come alcuni dipendenti siano gravati da precedenti di rilievo. L'ufficio tecnico, nella quasi totalità , è costituito da pregiudicati per reati gravi, come ricettazione, truffa, lesioni personali, o che comunque denunciano un comportamento tendenzialmente violento (come la violenza privata, il tentativo di lesioni, le percosse, le ingiurie, la turbativa violenta del possesso di cose, ecc.).

La circostanza, seppur non necessariamente da porre in relazione con l'attuale Amministrazione comunale, trattandosi di dipendenti assunti da tempo, denota, tuttavia, un clima di illegalità diffusa riscontrabile in quel territorio

L'esistenza di così forti legami a diverso titolo intercorrenti tra gli amministratori – escluso il Sindaco - e la criminalità organizzata locale, consolidatasi nel tempo in quel contesto ambientale, fanno ritenere che la funzione amministrativa dell'ente ne sia fortemente condizionata.

- L'attività amministrativa dell'Ente

Il quadro compiutamente delineato dall'organo ispettivo, sulla base degli accertamenti effettuati è caratterizzato, da un lato, dall'accertata e notoria presenza nel contesto territoriale di cosche criminali e da un tessuto politico-amministrativo profondamente compromesso e, dall'altro, da una precarietà delle condizioni funzionali dell'Ente Territoriale che favoriscono la permeabilità degli organi amministrativi ai condizionamenti criminali.

Assumono importanza decisiva, accanto ai collegamenti esistenti fra singoli amministratori ed esponenti della criminalità, che intensamente ricorrono e che sono documentati nel lavoro della Commissione d'accesso, anche i tratti di una sistematica operatività caratterizzata da diffuse irregolarità, anomalie e condizionamenti dell'andamento della sia pur limitata attività amministrativa dell'Ente locale.

Gestione finanziaria e tributi locali

Emblematiche, appaiono in tal senso la scarsa propensione dell'amministrazione ad attivare incisive ed efficaci azioni per il recupero della rilevante evasione tributaria :

OMISSIS

L'esempio più emblematico è rappresentato però dai canoni del servizio idrico integrato, per cui a fronte di entrate accertate pari a complessivi euro 1.732.836,08, non risultano riscossioni, anche solo parziali, affluite nelle casse comunali.

OMISSIS

Al riguardo appare utile evidenziare che il Comune di Mileto ha maturato, nei confronti della ditta Sorical S.p.A., affidataria del servizio di somministrazione dell'acqua per usi potabili attraverso il complesso degli acquedotti regionali, un debito pari ad euro 191.508,84, cui si aggiungono euro 5.394,54 per interessi moratori maturati per ritardato pagamento del fatturato al 31/10/2008, per un totale di euro 196.903,38, per forniture idropotabili erogate e non pagate al 30/11/2011, come certificato dalla stessa società.

** Lavori pubblici e appalti**

Ancor più significativa è, poi, la gestione dei lavori pubblici e degli appalti per come documentato nella relazione ispettiva, il responsabile dell'area tecnica nel

periodo oggetto dell'indagine, ha proceduto a numerosi affidamenti diretti di lavori , senza l'esperimento di qualsivoglia indagine di mercato o di procedure negoziate ed in mancanza di adeguate e documentate ragioni di urgenza ed indifferibilità.

OMISSIS

La vicenda della progettata discarica di Mileto

Significativa appare anche la vicenda della progettata discarica di Mileto in località Fego, al confine con il limitrofo Comune di Francica, (mai realizzata anche a seguito delle vibrate proteste dei cittadini di quel Comune), su cui riferisce dettagliatamente la Commissione di indagine, evidenziando il sospetto, diffuso nell'opinione pubblica, di interessi della criminalità organizzata sulla discarica, fondato sulla assoluta assenza di reazioni da parte della comunità della frazione interessata (San Giovanni), fortemente dominata dal clan PITITTO.

OMISSIS

Il piano strutturale comunale

Sospetti di un'influenza della criminalità organizzata emergono anche relativamente all'attività svolta per la redazione del PSC, il cui iter procedimentale non si è ancora concluso:
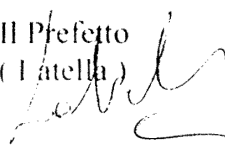
OMISSIS

Sulla base di tutti gli elementi accertati, appare evidente che l'andamento dell'attività amministrativa risulta fortemente compromesso dall'esistenza di condizionamenti tali da incidere sulla libera determinazione degli organi comunali e da compromettere il regolare svolgimento delle funzioni amministrative.

Alla luce dei fatti sopra riferiti il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro, dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia , nella seduta del 24 gennaio 2012, di cui si allega stralcio del verbale, ha ritenuto di dover esprimere parere favorevole alla proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di Mileto, per infiltrazioni della criminalità organizzata .

Per i motivi suddetti si ritiene di dover proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mileto ex art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Il Prefetto
(Latella)

12A04871

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2012.

Disposizioni in materia di cinque per mille a sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997. Esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni concernenti la destinazione, per l'anno finanziario 2009, di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2009, n. 133, recante «Disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009», che, in forza del comma 4 del citato art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha definito, per l'esercizio finanziario 2009, le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate;

Visto l'art. 2, comma 4-*novies* e seguenti, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che reca disposizioni concernenti la destinazione, per l'anno finanziario 2010, di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2010, n. 131, recante «Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010», che, in forza del comma 4-*duodecies* del citato art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ha definito per l'esercizio finanziario 2010, le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che per l'esercizio finanziario 2011, relativamente al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, con l'aggiornamento dei termini ivi stabiliti;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *l)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Considerata la necessità di prorogare i termini per l'integrazione documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate dai soggetti indicati dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009 e dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, al fine di consentire agli enti in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al beneficio, esclusi per un'inadempienza di carattere formale o una non corretta esecuzione degli adempimenti procedurali, di poter partecipare al riparto del contributo del cinque per mille;

Considerato che per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 è possibile procedere all'integrazione dell'elenco degli enti iscritti al riparto, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, e che, pertanto, relativamente agli stessi esercizi la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille può essere consentita anche ai soggetti che, pur avendo presentato la domanda di iscrizione tardivamente, ma non oltre il 30 giugno di ciascun esercizio interessato, siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio alla data dell'originaria scadenza;

Rilevata la necessità di conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera *l)*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativamente alle domande di iscrizione al contributo del cinque per mille e delle dichiarazioni sostitutive la cui data di scadenza coincide con il sabato o un giorno festivo;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dei termini per l'integrazione documentale delle domande di iscrizione per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.

1. Ai fini del riparto delle somme relative al cinque per mille inerenti gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, sono prorogati al 31 maggio 2012 i termini per l'integrazione documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate dai soggetti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2009, e all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010.

Art. 2.

Domande di iscrizione per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2010 e 2011.

1. Relativamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, i soggetti di cui all'art. 1 possono essere inseriti nell'elenco degli iscritti ai fini del riparto delle somme relative al cinque per mille e possono provvedere all'integrazione documentale delle domande di iscrizione nel termine stabilito dallo stesso art. 1, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio alla data rispettivamente del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011 e abbiano presentato la domanda di iscrizione entro il termine rispettivamente del 30 giugno 2010 e del 30 giugno 2011.

Art. 3.

Termini di presentazione delle domande di iscrizione per il riparto del cinque per mille e delle successive integrazioni documentali.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione per il riparto del cinque per mille e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile, 2012

Il Presidente: Monti

12A04916

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 4016)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 29 luglio 2009 e n 3836 del 30 dicembre 2009, nonché la nota del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato del 13 gennaio e 15 marzo 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 dell'1 agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3875 del 30 aprile 2010, n. 3888 del 14 luglio 2010 e n. 3948 del 20 giugno 2011, nonché le note del Presidente della regione Campania del 2 gennaio 2012 e del Commissario delegato del 17 e 27 gennaio ed 8 marzo 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, nonché le note del Prefetto di Catania del 19 dicembre 2011 e della regione Siciliana del 9 e 27 gennaio, 2 febbraio e 6 marzo 2012;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Puglia è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità in atto nel Sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) i cui oneri sono quantificati in euro 3.145.000,00.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi del Soggetto attuatore nonché, ricorrendone le

condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle dieci unità di personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3793/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al Soggetto attuatore è riconosciuto un compenso annuo pari ad euro 50.000,00.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede, nel limite di euro 324.557,78, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 7.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

7. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, i cui oneri complessivi sono quantificati in euro 3.469.057,78, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna di cui all'articolo 5 dell'ordinanza protezione civile n. 3793/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il Commissario delegato continua ad utilizzare la contabilità speciale n. 5357 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bari ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3793/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. A far data dal 1° gennaio 2012 il Commissario dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) subentra nelle funzioni di Commissario delegato al Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione ed al completamento, entro il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, è autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del soggetto attuatore e del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite massimo di trentacinque unità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro 1.385.788,08, a valere sulle risorse di cui al comma 6.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

6. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna presenti sulla contabilità speciale n. 3087 aperta presso la Tesoreria provinciale di Napoli ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Il Presidente della legione Siciliana è confermato Commissario delegato e provvede al completamento, entro e non oltre il 30 aprile 2012, delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3735/2009 e successive modifiche ed integrazioni per il superamento del contesto di criticità conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. I comuni impegnati nelle attività della presente ordinanza sono autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale già operante presso i comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3254/2002, nel limite di trentacinque unità.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro 143.400,87, a valere sulle risorse di cui al comma 5.

5. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

12A04917

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 30 marzo 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 24267 del 23 marzo 2012, che ha disposto per il 30 marzo 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 24267 del 23 marzo 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 2012;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari all'1,119%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,437.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,626% e al 2,112%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

Il direttore: CANNATA

12A04896

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 aprile 2012.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S., su designazione della Confcommercio, di Massa Carrara.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visti gli artt. 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla istituzione, composizione e attuazione del Comitato Provinciale INPS, così come modificati ed integrati dagli artt. 44, 45 e 46 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, e da ultimo dall'art. 7, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il proprio decreto n. 82 del 4 novembre 2010, col quale veniva rinnovato, per il quadriennio 2010/2014, i1 sopracitato comitato;

Vista la nota prot. n. 0460/2012 del 21 marzo 2012 dell'Associazione «Confcommercio» di Massa Carrara, con la quale viene comunicato il nominativo del Sig. Bajni Francesco, nato a Carrara il 29 marzo 1959, da nominarsi quale membro effettivo in seno al suddetto Comitato, in sostituzione del Sig. Spagnoli Sergio;

Decreta:

Il Sig. Bajni Francesco è nominato componente in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S., su designazione della «Confcommercio» di Massa Carrara, in sostituzione del Sig. Spagnoli Sergio.

Carrara, 3 aprile 2012

Il direttore territoriale: TARABELLA

12A04897

DECRETO 12 aprile 2012.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il decreto direttoriale n. 18 del 15 dicembre 2008, concernente la ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Visto che il sig. Domenico Lubiana veniva nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. quale rappresentante della C.G.I.L. di Vibo Valentia;

Vista la nota del 29 luglio 2011 in cui l'organizzazione sindacale C.G.I.L. di Vibo Valentia, ha revocato con effetto immediato il sig. Domenico Lubiana da componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia;

Vista la comunicazione datata 9 febbraio 2012 di detta organizzazione sindacale dei lavoratori, acquisita al protocollo in data 10 aprile 2012 con la quale si chiede la sostituzione del sig. Domenico Lubiana in seno al Comitato I.N.P.S. di Vibo Valentia e la contestuale designazione del sig. Francesco Pugliese;

Ritenuta la necessità di dover procedere a tale sostituzione;

Decreta

il sig. Francesco Pugliese nato a Vibo Valentia il 3 aprile 1953 è nominato componente in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Vibo Valentia, in rappresentanza dei lavoratori, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) di Vibo Valentia, in sostituzione del sig. Domenico Lubiana.

La sede provinciale I.N.P.S. è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nel sito istituzionale della Direzione territoriale del lavoro di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 12 aprile 2012

Il direttore territoriale: TORCHIA

12A04746

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2012.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del vino Lessini Durello DOC e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni "Lessini Durello" DOC e "Monti Lessini" DOC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela del vino Lessini Durello DOC con sede legale in Soave (Verona), via A. Mattielli 11, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che le DOC «Lessini Durello» e «Monti Lessini» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e, pertanto, sono denominazione protette preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino Lessini Durello DOC alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela del vino Lessini Durello DOC attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Siquria Spa di cui alla nota prot. 25/2012 del 23 febbraio 2012 ed all'integrazione di cui alla e-mail del 13 marzo 2012, prot. Mipaaf n. 6023/2012;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela del vino Lessini Durello DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela del vino Lessini Durello DOC ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Lessini Durello» e «Monti Lessini»;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino Lessini Durello DOC, con sede legale in Soave (Verona), via A. Mattielli 11, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela del vino Lessini Durello DOC è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Lessini Durello» e «Monti Lessini», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Lessini Durello» e «Monti Lessini».

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela del vino Lessini Durello DOC non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione «Merlara» ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04676

DECRETO 5 aprile 2012.

Proroga dell'autorizzazione all'organismo denominato "Cermet Soc. Cons. a r.l." ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Coppia Ferrarese".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2036 del 17 ottobre 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 98 del 29 aprile 2009, con il quale l'organismo «Cermet Soc. Cons. a r.l.» con sede in Cadriano - Granarolo Emilia, via Cadriano n. 23, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 15 aprile 2009;

Considerato che l'«Associazione Valorizzazione pane tipico Ferrarese» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 aprile 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Cermet Soc. Cons. a r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Cermet Soc. Cons. a r.l.» con sede in Cadriano - Granarolo Emilia, via Cadriano n. 23, con decreto 15 aprile 2009 ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Coppia Ferrarese», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2036 del 17 ottobre 2001 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 15 aprile 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 5 aprile 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A04679

DECRETO 6 aprile 2012.

Modifica del decreto 8 febbraio 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone Mantovano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 8 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone Mantovano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 3 aprile 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Melone Mantovano» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 13 luglio 2011, numero di protocollo 13463;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 8 febbraio 2012 alla denominazione «Melone Mantovano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04680

DECRETO 6 aprile 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini di Orvieto e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Orvieto DOC e Rosso Orvietano o Orvietano Rosso DOC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini di Orvieto con sede legale in Orvieto (Terni), corso Cavour, 36 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che le DOC Orvieto e Rosso Orvietano o Orvietano Rosso sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini di Orvieto alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio tutela vini di Orvieto attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. di cui alla nota prot. 31/sede di Orvieto/2012/627 del 21 marzo 2012;

Considerato che il Consorzio tutela vini di Orvieto ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini di Orvieto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Orvieto e Rosso Orvietano o Orvietano Rosso;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini di Orvieto, con sede legale in Orvieto (Terni), corso Cavour, 36 è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini di Orvieto è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso».

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela vini di Orvieto non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazioni «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04681

DECRETO 18 aprile 2012.

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, che all'art. 6 ripropone la pubblicazione annuale dell'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del decreto stesso, già disposta dal decreto legislativo n. 217/2006;

Visto l'art. 17 del succitato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che abroga il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217;

Vista la Circolare 25 febbraio 2008, n. 4786/2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanata in applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 e, in particolare, il punto C che individua le modalità ed i requisiti per l'inserimento dei laboratori interessati nel citato elenco annuale, affidandone la pubblicazione al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che modifica l'allegato 11 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 concernente le norme per l'accreditamento dei laboratori che sono interessati a verificare la conformità dei fertilizzanti alle prescrizioni della vigente legge, disponendo la proroga fino al 18 novembre 2014, per i laboratori non ancora accreditati, a condizione che gli stessi dimostrino di aver avviato e di seguire le procedure di accreditamento necessarie, in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025, per uno o più metodi tra quelli previsti negli allegati LEI o IV del Regolamento (CE) 2003/2003 per i concimi CE, ovvero nel Decreto ministeriale 24 Marzo 1986 e successive modifiche ed integrazioni per i concimi nazionali, e forniscano alle autorità competenti le prove della partecipazione ai test interlaboratorio con risultati positivi;

Visto l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei fertilizzanti, per l'anno 2011, di cui al Decreto dirigenziale 27 aprile 2011;

Viste le nuove istanze presentate dai laboratori interessati all'inserimento nell'elenco;

Verificata per i laboratori la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 11 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, così come modificato dal DM 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti disciplinati dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è costituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il responsabile del laboratorio ha l'onere di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ogni cambiamento riguardante il possesso dei requisiti di cui all'allegato 11 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e successive modificazioni, richiesti per l'inclusione nell'elenco.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda l'inserimento di ogni laboratorio nell'elenco.

Art. 3.

Il decreto dirigenziale 27 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2011, è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2012

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Elenco dei laboratori che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, allegato 11, come modificato dal Decreto ministeriale 4 marzo 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, punto 1, primo tratto:

Laboratorio	Numero di accreditamento ACCREDIA
Laboratorio Agriparadigma S.r.l. Via Faentina, 224 48100 Ravenna	0060
Laboratorio Est S.r.l. Via Guglielmo Marconi, 14 24050 Grassobbio (BG)	0084
Laboratorio CRC S.r.l. Via Sigalina a Mattina, 22 Loc. Rò 25018 Montichiari (BS)	0521
Laboratorio pH S.r.l. Via Sangallo, 29 Loc. Sambuca Val di Pesa 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)	0069
Laboratorio Istituto di ricerche agroindustria S.r.l. Via Staffette Partigiane, 9 41100 Modena (MO)	0153
LAB-CONTROL S.R.L. Unipersonale Via Ca' Dona' 545 45030 - San Martino di Venezze (RO)	0228
Laboratorio LA.CHI.VER. LABORATORI S.R.L. Via Leida, 5 37135 Verona (VR)	0658
Laboratorio Tecnolab S.r.l. Via Farfusola, 4 37050 San Pietro di Morubio (VR)	0735
Laboratorio IGIENSTUDIO S.R.L. Viale del Lavoro, 37/a 60035 Jesi (AN)	0778
Laboratorio L.A.V. S.r.l. Nuova Circonvallazione 57/D 47900 Rimini (RN)	0447
Laboratorio TECNOLOGIE D'IMPRESA SrL Via Don Minzoni,15 22060 Cabiate (CO)	0175
m.c.m. Ecosistemi s.r.l. Località Faggiola 29027 Gariga di Podenzano (PC)	0698
CHIMIE s.r.l. - Centro Studi e Consulenze Via Kennedy 60/62 – 7 70019 Triggiano BA	0759
LaboratoRI SpA - Gruppo ACEA SpA Via Vitorchiano, 165 00189 Roma (RM)	0172
CIERRE snc di RENZETTI FABIO & C. Via Don Luigi Sturzo 96 52100 Arezzo (AR)	0416
SAVI S.r.l. Via Roma, 80 46037 Roncoferraro (MN)	0183

Gruppo C.S.A. S.p.A. Via al Torrente, 22 47900 Rimini (RN)	**0181**
ECOL STUDIO SrL Via dei Bichi, 293 55100 Lucca (LU)	**0130**
AMBIENTE s.c. Via Frassina, 21 54033 Nazzano – Carrara (MS)	**0510**
LABANALYSIS SrL Via Europa, 5 27041 Casanova Lonati (PV)	**0077**
AGRI-BIO-ECO s.r.l. Via delle Albicocche, 19 00040 Pomezia (RM)	**1057**
NEOSIS s.a.s. Via Juglaris, 16/4 10024 Moncalieri (TO)	**729**
LEOCHIMICA SRL Via Viatta, 1 – Orcenico Inferiore 33080 Zoppola (PN)	**157**
LASER LAB SrL Via Custoza 31 66013 Chieti (CH)	**142**
BIOCHEMIE LAB S.r.l. Via Francesco Petrarca, 35/a - 35/b 50041 - Calenzano (FI)	**195**
CHELAB Via Fratta, 25 31023 Resana (TV)	**51**
PROTEZIONE AMBIENTALE SrL Via dell'Automobile, 6/8 15100 Alessandria (AL)	**381**
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. ADRIANO GIUSTO – SERVIZI AMBIENTE S.R.L. Via Pezza Alta 22 – Loc. Rustigné 31046 Oderzo (TV)	**128**
THEOLAB Spa Corso Europa, 600/A 10088 Volpiano (TO)	**94**
LABORATORIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO della O.S.I. Sas del DR: SERGIO MASTROIANNI Via Borgonuovo, 44 03036 Isola del Liri (FR)	**353**
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE di GIGLIO FILIPPO & C.Snc Via Pio La Torre, 13 – Area P.I.P. 92013 Menfi (AG)	**439**
Elenco dei laboratori che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, allegato 11, come modificato dal Decreto ministeriale 4 marzo 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, punto 1, secondo tratto:	
MAC Minoprio Analisi e Certificazioni S.r.l. Viale Raimondi, 54 22070 Vertemate con Minoprio (CO)	

12A04900

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento della società «Sabina Service 2003 Società Cooperativa», in Selci e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 27 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sabina Service 2003 Società Cooperativa» con sede in Selci (Rieti), costituita in data 4 febbraio 2003, codice fiscale n. 00944840578, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Alessandro Kusturin, nato a Roma il 14 giugno 1977, con studio in via Carlo Mirabello n. 14 - 00195 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A04772

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Besiana Domi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Besiana Domi, cittadina albanese, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro Beauty Stress School di Belli Tiziana e C. S.n.c. in Colleferro (Roma);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Besiana Domi, cittadina albanese, nata Maminas, Durrës (Albania) in data 2 agosto 1992, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04742

DECRETO 3 aprile 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di francobolli celebrativi di Europa 2012: «Visitate l'Italia», nei valori di euro 0,60 e euro 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione dell'8 marzo 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 16821 del 29 marzo 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli celebrativi di Europa 2012: «Visitate l'Italia», nei valori di € 0,60 e € 0,75.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Tiziana Trinca; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: quarantacinque esemplari, «€ 27,00» per il francobollo da € 0,60; «€ 33,75» per il francobollo da € 0,75.

Le vignette sono dedicate al tema comune «Visitate l'Italia»: ciascuna rappresenta una figura femminile che ammira dei panorami italiani attraverso un ideale finestrino del treno e, in particolare: -per il valore da € 0,60, sullo sfondo un paesaggio collinare, in primo piano una distesa di girasoli e a destra un particolare di un antico tempio; -per il valore di € 0,75, un panorama del litorale con un caratteristico borgo a picco sul mare, in primo piano la silhouette di una ballerina e, in grafica stilizzata, i resti di un antico capitello. In entrambe le vignette è presente un nastro con i colori della bandiera italiana e, in alto a sinistra, è riprodotto il logo «Europa». Completano ciascun francobollo la leggenda «VISITATE L'ITALIA», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «€ 0,60» e «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A04782

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Ripartizione, tra le regioni, delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nell'ambito del Fondo sanitario nazionale 2011. (Deliberazione n. 16/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34-*bis* introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 79, comma 1-*quater*, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 79, comma 1-*quater*, lettera *b)* della citata n. 133/2008, il quale prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e finanze provvede ad erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalle Regioni da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute;

Considerato che il citato art. 79, comma 1-*quater*, lettera *b)* della legge n. 133/2008 prevede altresì che la mancata presentazione ed approvazione dei progetti com-

porta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione a favore delle Regioni della quota residua del 30 per cento e il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che non essendo ancora stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2009-2011, occorre fare riferimento al Piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato n. 15/2012, concernente la ripartizione tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011, con cui è stata vincolata, tra l'altro, la somma di 1.437.360.263 euro per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute *pro tempore*, trasmessa con la nota n. 33260 del 13 ottobre 2011, concernente il riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, delle risorse pari a 1.437.360.263 euro vincolate sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2011 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Vista la successiva nota n. 383 del 19 gennaio 2012 con la quale il Ministro della salute ha confermato la richiamata proposta;

Considerato che, nella detta proposta, viene altresì previsto che, della citata somma vincolata di 1.437.360.263 euro, l'importo di 1.409.360.263 euro sia ripartito tra le Regioni in base alla popolazione residente, mentre il restante importo di 28.000.000 euro venga accantonato per il finanziamento di progetti interregionali e regionali da approvarsi successivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute;

Considerato che, a valere sulla somma accantonata pari a 28.000.000 di euro, la somma di 26.000.000 di euro sarà destinata al finanziamento di progetti interregionali in materia di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso, nonché per un progetto interregionale in materia di comunicazione ai cittadini per l'accesso ai servizi sanitari e che la restante somma di 2.000.000 euro sarà destinata al finanziamento di progetti regionali in materia di controlli sulla contaminazione da diossine;

Considerato che le linee guida di individuazione degli obiettivi di Piano relativi all'anno 2011, predisposte dal Ministro della salute, sono state approvate con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 aprile 2011 (Rep. Atti n. 84/CSR), successivamente integrato con l'accordo in data 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 135/CSR);

Vista la nota CSR 2230 del 29 aprile 2011, con la quale la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa sul riparto sancita nella seduta del 20 aprile 2011 (Rep. Atti 83/CSR);

Vista la nota 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

A valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2011, la somma di 1.437.360.263 euro vincolata per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, viene ripartita come segue:

l'importo di 1.409.360.263 euro è ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. L'erogazione delle quote assegnate alle dette Regioni sarà disposta attraverso un acconto del 70 per cento e un saldo del 30 per cento da erogarsi dopo la presentazione, da parte delle Regioni, degli specifici progetti comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente della loro approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute;

l'importo di 28.000.000 di euro viene accantonato per il finanziamento di progetti regionali ed interregionali da approvarsi successivamente in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento Bolzano, su proposta del Ministero della salute. Tali progetti saranno successivamente sottoposti all'esame finale di questo Comitato.

Il Ministero della salute trasmetterà a questo Comitato, entro il 30 giugno 2013, una relazione con il dettaglio dei progetti finanziati con la presente delibera.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2012
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 economia e finanze, foglio n. 87

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO PER L'ANNO 2011

REGIONI E P.A.	Popolazione riparto 2011	Popolazione di riferimento 2011	Risorse assegnate	Quota 70% erogata a titolo di acconto dal MEF	Quota 30% erogata a seguito dell'approvazione dei progetti regionali
PIEMONTE	4.446.230	4.446.230	116.472.325	81.530.628	34.941.697
VAL D'AOSTA	127.866	-	-	-	-
LOMBARDIA	9.826.141	9.826.141	257.403.124	180.182.187	77.220.937
P.A. BOLZANO	503.434	-	-	-	-
P.A. TRENTO	524.826	-	-	-	-
VENETO	4.912.438	4.912.438	128.684.993	90.079.495	38.605.498
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.234.079	-	-	-	-
LIGURIA	1.615.986	1.615.986	42.331.964	29.632.375	12.699.589
EMILIA ROMAGNA	4.395.569	4.395.569	115.145.223	80.601.656	34.543.567
TOSCANA	3.730.130	3.730.130	97.713.549	68.399.485	29.314.064
UMBRIA	900.790	900.790	23.596.869	16.517.808	7.079.061
MARCHE	1.559.542	1.559.542	40.853.371	28.597.360	12.256.011
LAZIO	5.681.868	5.681.868	148.840.788	104.188.552	44.652.236
ABRUZZO	1.338.898	1.338.898	35.073.436	24.551.405	10.522.031
MOLISE	320.229	320.229	8.388.639	5.872.047	2.516.592
CAMPANIA	5.824.662	5.824.662	152.581.384	106.806.968	45.774.416
PUGLIA	4.084.035	4.084.035	106.984.356	74.889.049	32.095.307
BASILICATA	588.879	588.879	15.426.127	10.798.289	4.627.838
CALABRIA	2.009.330	2.009.330	52.635.904	36.845.133	15.790.771
SICILIA (*)	5.042.992	2.566.379	67.228.211	47.059.747	20.168.464
SARDEGNA	1.672.404	-	-	-	-
T O T A L E	**60.340.328**	**53.801.106**	**1.409.360.263**	**986.552.184**	**422.808.079**

Risorse accantonate per il finaziamento di Progetti Interregionali da approvarsi succesivamente dalla Confrenza Stato-Regioni su propota del Ministro della Salute	**26.000.000**
Risorse accantonate per il finanziamento di progetti regionali in materia di controlli sulla contaminazione da diossine.	**2.000.000**

TOTALE DISPONIBILITA' Obiettivi di Piano 2011	**1.437.360.263**

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 830 della L. 296/2006 (49,11%) sul parametro popolazione. Ne consegue che la parte finanziata dalla Regione Siciliana ammonta a 59.063.200 euro

12A04872

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo alle modifiche statutarie dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale

Si avvisa che con atto del Presidente n. 14/2012 del 20 marzo 2012 l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS) ha apportato le modifiche agli articoli 6, 15 e 19.

La versionata aggiornata dello statuto è consultabile sul sito web dell'ente e sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12A04682

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «NUFLOR» 40 mg/g.

Provvedimento n. 233 del 20 marzo 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini NUFLOR 40 mg/g nelle confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103912010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103912022.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0174/001/II/010.

Titolare A.I.C.: Intervet (Francia), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, codice fiscale n. 01148870155.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica relativa alla specifica Aspetto del prodotto finito, da: «polvere scorrevole, da bianca a biancastra» a: «Polvere scorrevole, da bianca a biancastra, con granuli rossi e/o neri dispersi».

Tale modifica deve essere riportata al punto 3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A04683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin LA 20 mg/ml».

Provvedimento n. 234 del 20 marzo 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0188/001/IB/003.

Specialità medicinale per uso veterinario CYDECTIN LA 20 mg/ml soluzione iniettabile per ovini, nelle confezioni:

scatola di cartone contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104019017;

scatola di cartone contenente 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 104019029;

scatola di cartone contenente 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104019031.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: Variazione tipo IB: estensione del periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 24 mesi a 36 mesi.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A04745

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 18787/12 adottata dal Consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 26 gennaio 2012.

Con ministeriale n. 36/0004647/MA004.A007/ING-L-108 del 21 marzo 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18787/12 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingeneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26 gennaio 2012, concernente la determinazione della quota capitarla annua del contributo di maternità per l'anno 2012.

12A04743

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 15/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 7 febbraio 2012.

Con ministeriale n. 36/0004638/MA004.A007/GEO-L-95 del 21 marzo 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 15/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 7 febbraio 2012, concernente la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 2012.

12A04744

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «SCOTTISH WILD SALMON»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 101 del 4 aprile 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati - «Scottish Wild Salmon».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A04677

Domanda di registrazione della denominazione «QUESO CAMERANO»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 101 del 4 aprile 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi - «Queso Camerano».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A04678

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 di attuazione della Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica la Direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, riguardanti le imbarcazioni da diporto.

L'Organismo Agenzia Nazionale per la Sicurezza - A.N.S. S.r.l., con sede in Roma, via Stefano Jacini n. 68 è autorizzato, con decreto interdirettoriale del 4 aprile 2012 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Articolo 9, comma 1 (Certificazione successiva alla costruzione);

Allegato V (Modulo *Aa)*;

Allegato VI (Modulo *B)*;

Allegato XI (Modulo *F)*;

Allegato XII (Modulo *G)*;

Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

L'autorizzazione ha validità quinquennale.

12A04783

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla dichiarazione di parziale illegittimità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n.31. - Contrassegno SIAE.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri rende noto che in data 22 novembre 2011 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, ha pronunciato il dispositivo della decisione n. 584/2012, integralmente depositata in cancelleria in data 2 febbraio 2012, nella quale accoglie in parte il ricorso avverso il d.P.C.M. n. 31 del 23 febbraio 2009, recante «Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'art. 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633», dichiarando illegittimo il dettato dell'art. 6, comma 8.

La citata decisione è integralmente disponibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla pagina internet http://www.governo.it/DIE/notizie/allegati/sentenza_die.pdf

12A04898

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo agli estratti del Ministero della difesa recanti: "Concessione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.". (Estratti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 – serie generale – del 12 aprile 2012).

Negli estratti citati in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 36, seconda colonna, ultimo rigo, dove è scritto: "i fatti. Eccezionale figura di", leggasi: "i fatti. Eccezionale figura di *ufficiale, contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano in un contesto internazionale". Khirbat Silim (Libano), 15 luglio 2009.*".

Inoltre, si riporta qui di seguito il testo degli ulteriori estratti per i quali, per mero errore materiale, è stata omessa la pubblicazione nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

"Con il decreto ministeriale n. 1053 in data 1° dicembre 2011 al generale di brigata Luigi FRANCAVILLA, nato il 28 maggio 1957 a Bari, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante del contingente nazionale e della grande unità multinazionale schierati nel settore ovest della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite, operava con rara perizia e ferma determinazione. In un contesto operativo estremamente complesso e caratterizzato da una latente minaccia terroristica, guidava, con indiscussa capacità di comando, il personale alle sue dipendenze in molteplici attività operative, garantendo in ogni circostanza il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione. Ufficiale generale dalle esemplari virtù militari, contribuiva ad elevare il prestigio della nazione in ambito internazionale". Tibnin (Libano), novembre 2009 – maggio 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1054 in data 1° dicembre 2011 al generale di brigata Luigi Paolo SCOLLO, nato il 30 aprile 1958 a Como, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Capo reparto operazioni del comando interforze di ISAF, nel contesto particolarmente complesso e articolato dell'Afghanistan, riusciva a coordinare, in brevissimo tempo, tutta la componente operativa, ponendosi quale indiscusso punto di riferimento nella trattazione e applicazione delle linee guida dell'Organizzazione del trattato del nord Atlantico in tema di contro-insurrezione. Magnifica figura di ufficiale dalle esemplari virtù militari, con il proprio prezioso operato contribuiva ad elevare il lustro e il prestigio dell'Esercito in ambito internazionale". Kabul (Afghanistan), ottobre 2009 – settembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1055 in data 1° dicembre 2011 al colonnello (ora brigadiere generale) Gerardo Vincenzo RESTAINO, nato il 9 febbraio 1956 a Los Dos Caminos (Venezuela), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante del contingente nazionale e rappresentante militare nazionale nella Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite, svolgeva per tre anni un'efficace azione di comando e coordinamento delle diverse attività operative e dei settori funzionali affidatigli. In particolare, dirigeva e organizzava alcuni importanti progetti di cooperazione civile e militare a favore della popolazione locale che si rivelavano elemento importante per la sicurezza delle unità. Animato da straordinario senso del dovere, grande forza d'animo e ferrea volontà realizzatrice, contribuiva al successo complessivo della missione, ricevendo l'ammirazione della comunità internazionale e libanese. Fulgida figura di ufficiale, dava lustro e prestigio all'Esercito in ambito internazionale". Naqoura (Libano), febbraio 2007 – gennaio 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1056 in data 1° dicembre 2011 al colonnello Sossio ANDREOTTOLA, nato il 26 febbraio 1967 a Roma, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di task force nell'ambito dell'operazione ISAF, operava con efficacia e intelligenza, coordinando con somma perizia le attività delle unità alle sue dipendenze. Nel corso degli scontri che coinvolgevano, ripetutamente, le compagnie impegnate nella scorta a convogli di rifornimento, emergeva per l'incisiva ed esemplare azione di comando. Fulgida figura di ufficiale superiore, prodigandosi senza risparmio di energie dava lustro all'Esercito italiano nel contesto internazionale". Herat (Afghanistan), 20 ottobre 2009 – 5 aprile 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1057 in data 1° dicembre 2011 al colonnello Massimo BIAGINI, nato il 9 febbraio 1966 a Empoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Direttore del Centro interforze per le operazioni del comando della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite, operava in un ambiente caratterizzato da forti tensioni sociali ed elevato rischio terroristico con rara perizia, consentendo al comandante della forza di avere sempre una chiara e aggiornata situazione operativa dell'area di responsabilità. In tale quadro, in linea con gli indirizzi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, forniva chiare e precise indicazioni alle unità dislocate sul terreno per il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione. Professionista di spicco e

dalle esemplari virtù militari, conferiva lustro e prestigio alla nazione in ambito internazionale”. Naqoura (Libano), 18 febbraio – 24 settembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1058 in data 1° dicembre 2011 al colonnello Andrea CARRINO, nato il 6 dicembre 1967 ad Aversa, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: ““Comandante della “Task force – Italbatt 2”, operava con eccelse capacità e rara perizia in una delle aree più sensibili del sud del Libano, tra cui il tratto della linea armistiziale con Israele. Mediante l’esempio e con entusiasmo riusciva a motivare, anche nelle diverse delicate situazioni paventatesi, il personale alle sue dipendenze, ottenendo risultati costantemente elevati. Comandante straordinariamente preparato, conferiva lustro alla Forza armata in ambito internazionale””. Al Mansouri – Zibquin (Libano), 15 ottobre 2009 – 23 aprile 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1059 in data 1° dicembre 2011 al colonnello Claudio DEI, nato il 18 novembre 1964 a Capolona (AR), è stata concessa la croce d’oro al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: “Comandante del nucleo di ricostruzione provinciale, operava incrementando in maniera significativa le attività di competenza nella regione. Gestiva in prima persona, con somma perizia ed estrema efficacia, gli innumerevoli progetti di cooperazione civile–militare ottenendo risultati straordinari e guadagnando il consenso della popolazione, nonché l’unanime apprezzamento delle alte autorità di cooperazione. Tali attività, condotte in zone a elevatissimo rischio, venivano brillantemente portate a termine grazie alla sua spiccata iniziativa. Esemplare figura di ufficiale, la cui azione di comando dava lustro all’Esercito italiano nel contesto internazionale”. Herat (Afghanistan), ottobre 2009 – aprile 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1060 in data 1° dicembre 2011 al colonnello Paolo FABBRI, nato il 26 novembre 1963 a Ferrara, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: ““Coordinava in maniera intelligente e determinante la rielaborazione e la pianificazione della complessa struttura di comando e controllo del comando ISAF, definendo in particolare i criteri per la realizzazione della “divisione per la stabilità”, ritenuta la chiave di successo della campagna militare in Afghanistan. Grazie al proprio preziosissimo ed efficace contributo nel portare a termine tale compito, riscuoteva il plauso del comandante della forza e l’approvazione del vice comandante supremo alleato in Europa, concorrendo a elevare il lustro e il prestigio dell’Esercito italiano in ambito internazionale””. Kabul (Afghanistan), 26 novembre 2009 – 11 ottobre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1061 in data 1° dicembre 2011 al colonnello Franco GALLETTI, nato il 10 giugno 1964 ad Arezzo, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: ““Comandante della “Task force – Italbatt 1” operava, in situazione di estrema instabilità, in un’area di operazioni sensibile per la presenza di campi profughi palestinesi riconosciuti come luoghi di aggregazione di frange estremiste e cellule terroristiche. In tale contesto, riusciva a porre in essere un efficace dispositivo operativo che consentiva di mantenere il controllo del territorio e salvaguardare la pace e la stabilità nell’intero settore. Comandante e professionista altamente affidabile, contribuiva in modo significativo ad elevare il prestigio dell’Esercito in ambito internazionale””. Ma’rakah (Libano), 30 ottobre 2009 – 29 aprile 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1062 in data 1° dicembre 2011 al colonnello Massimo RACCAMPO, nato il 12 febbraio 1963 ad Aviano (PN), è stata concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: ““Comandante della “Task force – Sud”, interveniva in un centro abitato ove un suicida aveva perpetrato un attentato terroristico facendosi esplodere e causando morti e feriti tra la popolazione civile. Dimostrando sprezzo del pericolo, contribuiva incisivamente alla gestione dell’evacuazione dei feriti e, con un’ardita manovra, metteva in fuga le forze avversarie consentendo il successivo passaggio di un convoglio militare alleato. Magnifica figura di comandante, contribuiva in modo efficace al pieno successo della missione, dando lustro all’Esercito italiano nel contesto internazionale””. Farah (Afghanistan), 20 novembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1063 in data 1° dicembre 2011 al colonnello Maurizio SULIG, nato il 28 novembre 1958 a Trieste, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: “Vice comandante della regione ovest nell’ambito dell’operazione ISAF, evidenziava un’azione di comando efficace e incisiva, grande determinazione e somma perizia. Valutata l’importanza delle attività in corso presso una base operativa avanzata, vi si recava personalmente per coordinare l’adozione di misure atte a contrastare le sorgenti di fuoco degli insorti. Brillante figura di ufficiale, con il suo operato dava lustro all’Esercito italiano nel difficile teatro operativo afghano”. Herat (Afghanistan), novembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1064 in data 1° dicembre 2011 al tenente colonnello (ora colonnello) Luigi ADILETTA, nato il 22 giugno 1963 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito con la seguente motivazione: ““Capo di stato maggiore della “Joint task force – Libano”, si prodigava con straordinaria capacità e raro senso di responsabilità riscuotendo l’apprezzamento e il plauso di tutto il personale con cui operava. Con l’esempio e la continua presenza riusciva, in ogni condizione, a motivare il personale alle proprie dipendenze, assicurando il completo controllo dell’area d’interesse al fine di evitare possibili ritorsioni ai danni del contingente. Ufficiale superiore che ha contribuito a dare lustro alla Forza armata in un contesto internazionale””. Shama (Libano), 6 novembre 2009 – 6 maggio 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1065 in data 1° dicembre 2011 al tenente colonnello Francesco BRUNO, nato il 1° giugno 1966 a Messina, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di battaglione impegnato nel teatro operativo afghano, evidenziava non comune coraggio ed eccellenti doti organizzative. Nel corso di un'operazione manteneva con tenacia e ardimento la posizione ove era situato il proprio posto comando e, seppur ingaggiato dal fuoco di numerosi insorti presenti nell'area, resisteva con audacia all'azione avversaria, costringendo le forze ostili al ritiro. Magnifica figura di ufficiale, contribuiva al successo della missione dando lustro all'Esercito italiano nel contesto internazionale". Bala Murghab (Afghanistan), 28 dicembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1066 in data 1° dicembre 2011 al tenente colonnello Carlo DI PASQUALE, nato il 17 novembre 1969 a Taranto, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: ""Comandante della "Task Force – genio", inquadrata nella grande unità multinazionale della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite, operava con rara perizia e ferma determinazione. In un ambiente caratterizzato da forti tensioni sociali ed elevato rischio terroristico, guidava valorosamente il proprio personale in molteplici attività operative che consentivano, in linea con gli indirizzi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il pieno raggiungimento degli obiettivi della missione. Comandante dalle esemplari virtù militari, conferiva lustro all'Esercito in ambito internazionale"". Shama (Libano), 4 novembre 2009 – 4 maggio 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1067 in data 1° dicembre 2011 al tenente colonnello Raffaele Vladimir FORGIONE, nato il 16 ottobre 1967 a Zurigo (Svizzera), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: ""Comandante di battaglione della "Task force – Sud" nell'ambito dell'operazione ISAF, a seguito di un attacco con fuoco indiretto subito da una pattuglia, riceveva l'ordine di acquisire senza indugi il controllo dell'abitato ritenuto roccaforte avversaria nella provincia. Grazie alla sua ardita ed efficace azione di comando, dirigeva sagacemente le unità alle sue dipendenze, entrando nell'area di intervento senza azioni cruente e ottenendone rapidamente il pieno controllo. Magnifica figura di ufficiale, con il suo operato dava lustro e risalto all'Esercito italiano in ambito internazionale"". Zamardan (Afghanistan), 23 febbraio 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1068 in data 1° dicembre 2011 al tenente colonnello Giovanni GAGLIANO, nato il 1° ottobre 1969 a Catania, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: ""Comandante della "Task force – C4" nell'ambito dell'operazione ISAF, si distingueva particolarmente per la profonda conoscenza tecnica, progettando e realizzando un efficace sistema di comunicazioni per la regione ovest. Tale impresa gli consentiva di agevolare il comando e il controllo delle unità di manovra. Con la sua professionalità e la sua brillante azione dava lustro all'Esercito italiano nel difficile teatro operativo afghano"". Herat (Afghanistan), ottobre 2009 – aprile 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1069 in data 1° dicembre 2011 al tenente colonnello Santo SAITTA, nato il 10 febbraio 1961 a Catania, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: ""Capo cellula logistica della "Task force – Centro" impegnata nel teatro operativo afghano, dopo avere pianificato un'operazione di recupero, si offriva volontario per effettuarla. Muovendo di notte raggiungeva l'avamposto e, nonostante i colpi in ricaduta nelle vicinanze della posizione, predisponeva il prelievo di un veicolo inefficiente in un'area completamente scoperta. Con somma perizia e felice iniziativa, guidava il convoglio in pieno deserto e, con un movimento fuoristrada, riusciva a sottrarsi all'offesa avversaria riconducendo tutti i mezzi e il personale alla base principale. Chiaro esempio di ufficiale che ha contribuito a elevare l'immagine dell'Esercito italiano in un contesto internazionale"". Shindand (Afghanistan), aprile 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1070 in data 1° dicembre 2011 al tenente colonnello Giancarlo SCIASCIA, nato il 7 gennaio 1967 a Gorizia, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: ""Comandante di battaglione della "Task force – Centro" impegnata nel teatro operativo afghano, venuto a conoscenza, nel corso di un'importante operazione, che lungo l'itinerario di deflusso era stata organizzata un'imboscata ai danni delle unità poste alle sue dipendenze, con somma perizia ed estrema reattività manovrava contrattaccando il dispositivo avversario. Con tale azione riusciva brillantemente a costringere gli insorti a un rapido ripiegamento. Esemplare figura di comandante, contribuiva a conferire lustro e prestigio all'Esercito italiano nel contesto internazionale"". Valle di Zirkho (Afghanistan), 4 gennaio 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1071 in data 1° dicembre 2011 al tenente colonnello Renato VAIRA, nato il 24 dicembre 1962 a Roma, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "Comandante di battaglione, impostava l'azione di comando sull'esempio e sul sacrificio personale, evidenziando elevato senso di responsabilità e non comune spirito di abnegazione. In particolare, pianificava e conduceva un'operazione che portava alla cattura di sei insorti, infliggendo un duro colpo all'attività insurrezionale. In altra occasione, a seguito di un attacco a una squadra, interveniva immediatamente sul posto e, coordinando in modo intelligente tutte le attività, garantiva la protezione del personale. Fulgido esempio di comandante paracadutista dalle grandi virtù militari e profondamente legato alla specialità, contribuiva, in ogni circostanza, a dare lustro all'Esercito nell'ambito internazionale". Kabul (Afghanistan), 11 maggio – 31 ottobre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1072 in data 1° dicembre 2011 al capitano (ora maggiore) Davide DAL MASO, nato il 10 dicembre 1970 a Bolzano, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: "“Capo cellula operazioni del comando "Italfor" in Afghanistan, emergeva per capacità decisionale, metodica professionalità e preparazione tecnica. In particolare, offriva un apporto determinante all'elaborazione della pianificazione delle operazioni "Zhamai" e "Dash", effettuate congiuntamente a forze armate estere e, in sede di condotta delle stesse, agiva costantemente con indiscutibile competenza, sicura capacità organizzativa e chiara visione degli obiettivi da conseguire"". Kabul (Afghanistan), 29 dicembre 2007 – 12 giugno 2008."

12A04869

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-098) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00